

STATUTO

BIMBI IN CARRIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSE CS CONTRADA PETRARO
SNC

Numero REA: CS - 209150

Codice fiscale: 03075980783

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO	
	Art. 1. Denominazione	
	Art.1) E' costituita, ai sensi e per gli effetti della l.388/91 e del codice civile, una	
	società cooperativa sociale a mutualità prevalente finalizzata alla gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, in conformità alla lettera A) dell'art.1) della	
	legge 8 novembre 1991 n.381 denominata:	
	"BIMBI IN CARRIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"	
	La Cooperativa a far data dall'iscrizione nell'Albo delle Cooperative Sociali di cui	
	all'art. 9 della l.381/1991, è considerata ONLUS DI DIRITTO, ai sensi e per gli effetti	
	del d.lgs.460/1997.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, può aderire ad una	
	delle Centrali Cooperative.	
	Art. 2. Sede	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Rose.	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta	
	variazione e/o modificazione dello statuto.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	

	Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento	
	della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 3.Durata	
	La cooperativa ha durata indeterminata, salvo il diritto di recesso dei soci.	
	Art.4) Scopo sociale	
	Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci	
	secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo Amministrativo e	
	dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso	
	interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.	
	Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei	
	servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	Legge n. 381/1991, incluse le attività di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), b), c),	
	d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.	
	La Società Cooperativa ha, inoltre, lo scopo mutualistico di ricercare e garantire	
	opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato	
	nell'ambito delle prestazioni di servizi cui è dedicata l'attività della cooperativa.	
	La cooperativa ha, ancora, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione	
	lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche,	
	sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il	
	raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa,	
	oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto	
	mutualistico di lavoro.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne	
	abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.	

	La cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari,	
	fruttor dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in tal modo -	
	grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente	
	soci lavoratori retribuiti, dando occupazione ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, che saranno disciplinati con apposito	
	regolamento interno di cui alla legge 142/2001.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa	
	e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza scopo di lucro.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa è altresì impegnata ad	
	integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria	
	attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Art. 5. Oggetto - Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti	
	stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, la cooperativa, tenuto conto	
	dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci ed in relazione alle finalità di cui	
	sopra ha ad oggetto la gestione in forma stabile e temporanea, in conto proprio e	
	per conto di terzi, delle seguenti attività:	
	a) - la gestione di asili nido e scuola materna, ludoteca, baby parking, doposcuola e	

	scuola dell'infanzia;	
	b) - l'organizzazione, la gestione e la promozione di iniziative didattiche, culturali	
	ed educative (pubbliche e private), rivolte prevalentemente ai minori ed ai soggetti	
	svantaggiati per condizioni sociali, economiche e culturali;	
	c) - l'organizzazione, la gestione e la promozione di iniziative di progetti ed	
	interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione,	
	dell'informazione, dell'ambiente, della scuola ed affini;	
	d) - l'organizzazione, la gestione e la promozione di iniziative, attività e	
	manifestazioni culturali e sportive nei settori in cui opera la cooperativa;	
	e) - l'organizzazione, la gestione e la promozione di iniziative ed attività nei settori	
	del turismo sociale e culturale anche attraverso l'organizzazione e la gestione di	
	viaggi, visite guidate ed attività similari di interesse della cooperativa;	
	f) - attività di sostegno, accompagnamento e recupero scolastico;	
	g) - strutture ed iniziative a carattere animativo e culturale finalizzate alla	
	sensibilizzazione ed animazione della comunità locale rispetto al problema della	
	prevenzione del disagio, e destinate a rendere la comunità locale più consapevole	
	della necessità di prestare maggiore attenzione e accoglienza verso le persone in	
	stato di bisogno e/o svantaggiate.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari e	
	od utili alle realizzazioni degli scopi sociali e comunque sia direttamente che	

	indirettamente, attinente ai medesimi, nonchè tra l'altro per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese	
	analoghe o comunque accessorie all'attività sociale a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato;	
	2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art.2545-septies del codice civile e potrà provvedere alla costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa potrà aderire ad altri	
	organismi economici che svolgano attività utili o connessi agli scopi statutari.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo	
	di scambio mutualistico che si propone di realizzare, così come determinato al	
	precedente articolo 4).	
	Art.6) L'Organo Amministrativo ed i sindaci, qualora siano nominati,	

	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della	
	nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c..	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente,	
	che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in mc) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della	
	cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio,	
	dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella	
	costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il	
	principio di parità di trattamento.	
	Art. 7 - Regolamenti	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati	
	da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati	
	dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modifiche, un regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa,	

	l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e	
	quello amministrativo.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	<i>Art. 8 - Capitale sociale</i>	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro	
	mille e centesimi zero (1.000,00) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della	
	quota non potrà mai essere superiore o inferiore al limite massimo o minimo	
	previsto dalla legge.	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art.	
	2525, II° co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a	
	pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei soci	
	sovventori, come meglio specificato al successivo art 13.	
	Art. 9 - Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie)	
	tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui alla normativa vigente	
	per le società cooperative;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli	
	effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e	

	conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di	
	sovvenzione o di partecipazione cooperativa.	
	La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari,	
	secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.	
	TITOLO III	
	Art. 10 - Soci	
	SOCI	
	Il numero è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro	
	che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente	
	con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con	
	essa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, i cui scopi o i cui interessi	
	non siano in contrasto con quelli della cooperativa o svolgano attività di	
	concorrenza o soggette alla direzione o il controllo di altre società i cui scopi o	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	dell'approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio. Qualora il numero	
	dei soci sia compreso fra tre ed otto, deve essere esclusa la possibilità di associare	
	persone giuridiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 c.c..	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che	
	abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori	

	di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Art. 11. Ammissione dei soci	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. Le	
	nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che svolgano attività in concorrenza con quella	
	della cooperativa stessa.	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all' Organo	
	di Amministrazione. La domanda deve contenere, se trattasi di persona fisica,:	
	a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice	
	fiscale del richiedente;	
	b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;	
	c)-l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo	
	svolgimento delle attività sociali;	
	d)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	e)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;	
	f)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti	
	interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo di	
	costituzione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che	
	ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale nonché, in allegato alla	
	domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi	
	all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale;	
	b) la deliberazione, in estratto autentico dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda, assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la	
	dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Cooperativa;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10) e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla	
	domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le	
	condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive	
	esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà	
	operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto	
	deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo	
	caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non	
	accolte.	

	Nella propria relazione annuale, l'Organo Amministrativo deve relazionare	
	all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di	
	nuovi soci.	
	L'organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle	
	domande di ammissione decide l'Organo Amministrativo. In caso di rigetto è	
	ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.	
	Art. 12. Le categorie dei soci	
	Sono soci coloro i quali, non avendo interessi in contrasto con quelli della	
	cooperativa, si prefiggono di perseguirne gli scopi tramite la partecipazione alle	
	attività sociali.	
	Essi sono responsabili per le obbligazioni sociali sottoscritte, salvo quanto	
	diversamente indicato in statuto.	
	E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di	
	partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle	
	diverse modalità di sua realizzazione.	
	All'interno della cooperativa sono previsti e quindi possono operare tutte e tre le	
	categorie di soci previsti dalla legge, relativamente alle cooperative sociali:	
	- Soci prestatori, che prestano la propria attività;	
	- Soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi	
	prestati dalla cooperativa;	
	- Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	

	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Il Ministero competente, con proprio decreto, determina l'importo della	
	retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui al superiore art.5, da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 13. Categorie speciali di soci	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse	
	alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale	
	ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento	
	interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto	
	lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una	
	obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto	
	e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.	
	Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci	
	vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.	
	Art. 14 - Doveri dei soci	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con	
	le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;	

	b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a	
	seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione	
	mutualistica cui i soci sono tenuti.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 15 - Trasferibilità della quota	
	Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In	
	via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo	
	Amministrativo la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i	
	requisiti fissati dal presente statuto ed ha titolo per essere ammesso come socio.	
	L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle	
	obbligazioni insolute del suo dante causa.	
	Art.16 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicare ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	

	Art. 17 - Recesso	
	Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'Organo	
	Amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai	
	commi che seguono.	
	Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto	
	i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che	
	gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo sociale.	
	Non è previsto recesso parziale del socio	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve	
	dare immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che	
	non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In	
	tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè ricorrano i requisiti per	
	l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del	

	socio deceduto.	
	Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del	
	medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della	
	cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.	
	In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune,	
	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	In caso di estinzione della persona giuridica socio, laddove consentito in base al	
	numero dei soci, ex art.2522 c.c., ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal	
	subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto	
	nell'art. 2535 c.c..	
	Art. 19. Esclusione dei soci.	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, il socio che:	
	1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla	
	Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	5. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	6. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi	
	contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del	
	rapporto sociale;	
	7. Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di	

	Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei	
	confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato.	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà	
	provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei	
	soci.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione,	
	come previsto ai sensi del successivo art. 45.	
	Art. 20. Scioglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto	
	dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata	
	estinzione dei rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la	
	liquidazione della quota di capitale sociale.	
	Art. 21. Liquidazione della quota di capitale sociale	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a	
	norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno	
	destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	L'Organo Amministrativo liquiderà la quota nei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il	

	recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello	
	scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è	
	intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà	
	nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a	
	quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della	
	quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa	
	fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.	
	Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si	
	compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il	
	rimborso delle quote sociali. In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la	
	qualità di <i>cooperativa a mutualità prevalente</i> , trovano applicazione i limiti previsti	
	dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai	
	soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22. Gli organi della società	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente; eventualmente il Vice-Presidente;	
	- il Collegio Sindacale (nel caso in cui la cooperativa superi i parametri contabili di	
	cui all'art.2477 c.c. ovvero per decisione volontaria dei soci).	
	Art. 23 - Assemblea dei soci	
	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che	

	risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.	
	Ciascun socio persona giuridica, qualora sia ammessa per il ricorrere delle	
	condizioni di legge, può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in	
	ragione dell'ammontare della quota versata.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate	
	anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non	
	comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo	
	amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa	
	avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di	
	servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;	
	b) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere	
	restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra	
	indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in caso di impedimento del Vice	
	Presidente, l'Assemblea designa a presiederla il Consigliere più anziano o altra	
	persona designata dall'Assemblea.	
	Art. 24. L'Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	

	- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina, se necessari, il Vice-Presidente;	
	- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;	
	- nomina, se necessario e/o richiesto dalle normative di legge, il revisore contabile	
	fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	- Nomina, se necessario e/o richiesto dalle normative di legge, i sindaci e ne	
	approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da	
	parte del Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci	
	adottati dal Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua	
	competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di	
	Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore,	
	non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo	
	richiedano e, comunque, in conformità a quanto previsto dalla legge. L'Assemblea	
	ha altresì luogo quante altre volte l'Organo Amministrativo lo crede necessario o	
	ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal	
	Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la	
	convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai	
	soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata	

	per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della	
	prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	
	nominati, della Cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per delega, fermo restando che il	
	delegato può essere solo socio e ciascun socio non può essere rappresentare più di	
	una delega e, comunque, secondo le modalità operative previste nello specifico	
	regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve	
	pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a	

	mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo	
	agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	Art. 25.	
	L'Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento	
	della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 26. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.	
	Art.27) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati all'adunanza.	
	Art.28) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei	
	voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;	
	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in	

	assemblea.	
	Art. 29. Organo Amministrativo: composizione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non	
	meno di tre e non più di undici componenti.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Al Consiglio di amministrazione, che nomina al proprio interno il Presidente,	
	competete l'amministrazione dell'impresa. Pone in essere quindi tutte le operazioni	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuite alla sua competenza dalla	
	legge o dallo statuto.	
	Al Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo	
	2409-noviesdecies"	
	Art. 30 Consiglio di Amministrazione. I poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza	
	dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto."	
	Art. 31 Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli	
	atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	

	Art. 32. Consiglio di Amministrazione. Adunanze	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, ovvero eventualmente da un Vice	
	Presidente, ovvero dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con	
	avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima	
	della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché	
	non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano,	
	semprché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da	
	trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per	
	teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il	
	Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario	
	che redige il verbale della riunione.	
	È ammesso il voto per delega secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei	
	soci.	
	Art. 33 - Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie	
	deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci	
	effettivi, ove nominati.	
	Art.34) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale,	
	con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi	
	verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta	
	e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	

	Art. 35 - Il Presidente - Rappresentanza della società	
	In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il	
	Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova	
	la firma del vice presidente.	
	Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Art. 36. Collegio Sindacale	
	Ricorrendone i presupposti di legge, ovvero per designazione volontaria dei soci, il	
	controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci	
	effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c.	
	. Diversamente la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore	
	legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, in	
	conformità quanto previsto in tema di revisione legale dei conti nella disciplina di	
	cui al d.lgs.39/2010, da intendersi, per quanto di competenza, interamente	
	ritrascritta.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea	

	I sindaci durano in carica tre esercizi sociali con scadenza alla data della decisione	
	dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;	
	possono essere riconfermati.	
	Art.37) Il Collegio Sindacale può richiedere all'Organo Amministrativo,	
	all'eventuale Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su	
	determinate operazioni.	
	I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	Art. 38, Il bilancio di esercizio	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve	
	essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la	
	relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato	
	per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli	
	amministratori, dal revisore contabile e dai sindaci (se nominati), nella sede della	
	società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia	
	approvato.	
	I soci possono prenderne visione in qualunque momento.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili	
	come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva	
	legale indivisibile fra i soci cooperatori.	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici;	
	3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.	

	4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei	
	requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà	
	destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514	
	c.c..	
	È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un	
	quarto del complessivo indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita	
	sociale che successivamente allo scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi	
	netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle	
	lettere a) e b) del precedente comma.	
	L'assemblea ordinaria dei soci si riserva di distribuire gli utili e le riserve ai soci	
	cooperatori in conformità all'art. 2545-quinquies del codice civile.	
	Art. 39. I Ristorni	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio	
	delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le	
	eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità	
	e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone	
	l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione	
	della Assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i	
	corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata	

	2. aumento gratuito di capitale sociale	
	3. offerta di obbligazioni di nuova emissione.	
	Art. 40. Direttori Tecnici	
	La cooperativa potrà ricorrere, qualora fosse necessario o previsto dalle normative	
	vigenti, per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dall'art. 4 del presente	
	statuto, potrà ricorrere a figure professionali esterne e comunque aventi requisiti	
	tecnici, tali da consentire lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41. Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella	
	di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di	
	liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i	
	dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi di	
	legge.	
	TITOLO VII	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 42. - Disposizioni Generali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge	
	previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che	
	eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata con particolare riferimento	

[illegible]